

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: Permesso di soggiorno - Richiesta di aggiornamento
- Diniego della Questura - Insussistenza dei presupposti reddituali e alloggiativi - Legittimità.

Tar Lazio - Roma, Sez. I ter, 12 febbraio 2020, n. 1909

- in *Il Corriere giuridico*, 4, 2021, pag. 525, con nota di Federica Mazzeo, *Il T.A.R. Lazio apre alla revoca del provvedimento amministrativo che rende temporaneo il soggiorno permanente, ma non chiede motivazione.*

“[...] indispensabile requisito per ottenere il titolo di soggiorno di cui si tratta è altresì un alloggio idoneo, come richiesto dall’art. 9, d.lgs. 286/1998 e dall’art. 16 d.p.r. 394/1999 come modificato dal d.p.r. 334/2004, ed una residenza certa senza la quale non è possibile neanche identificare l’ufficio territoriale competente per il rilascio del titolo di soggiorno;

[...] non si ravvisa alcuna incongruenza nell’operato dell’Amministrazione la quale ha solo voluto dare al ricorrente una ulteriore opportunità di comprovare la sussistenza del requisito mancante, semmai appare contraddittoria la dimora dichiarata e l’iscrizione all’anagrafe presso indirizzo virtuale;

[...] è onere del richiedente il titolo di soggiorno provare mediante documenti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge [...];

[...] che non avrebbe potuto essere legittimamente rilasciato detto permesso a chi fosse stato privo di alloggio idoneo e di residenza certa, presupposti che costituiscono prerequisiti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all’art. 9 T.U. Imm., peraltro richiesti anche per permessi temporanei di breve durata come quelli per lavoro stagionale ai sensi dell’art. 35 d.p.r. 394/99 [...].”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il considerando n. 7 della Direttiva Ce 2003/109 ove si legge che “Per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo il cittadino di paesi terzi dovrebbe dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di un’assicurazione contro le malattie in modo da non diventare un onere per lo stato membro”;

Visto il considerando 21 ove si legge che “lo stato membro in cui il residente di lungo periodo intende esercitare il diritto di soggiorno dovrebbe potere verificare che questi soddisfa le condizioni necessarie per poter dimorare nel suo territorio;

Visto l’art. 9 della direttiva n. 2003/109/CE, il quale prevede che “1. I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti: a) constatazione dell’acquisizione fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo; b) adozione di un provvedimento di allontanamento a norma dell’articolo 12; c) in caso di assenza dal territorio della Comunità per un periodo di dodici mesi consecutivi (...) 3. Gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l’ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati, ma non è motivo di allontanamento”;

Visto l’art. 9 d.lgs. 286/1998 e l’art. 16 d.p.r. 394/99 ove prevede che per la richiesta della carta di soggiorno deve essere prodotta documentazione comprovante redditi non inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale e disponibilità di un alloggio con attestazione dell’ufficio comunale di idoneità abitativa;

Vista l’istanza di patrocinio a carico dello Stato nel quale il ricorrente dichiara un reddito pari a circa 1/7 del reddito minimo richiesto per il rilascio del titolo di soggiorno di cui si tratta;

Rilevato che il ricorrente risulta non avere documentato neanche in sede di riesame l’iscrizione anagrafica presso l’indirizzo reale ed effettivo richiesto ai sensi dell’art. 6, comma 7, T. U. Imm. e l’art. 15 dpr 394/99, e che, come legittimamente rilevato dall’Amministrazione, l’iscrizione presso uno degli indirizzi virtuali utilizzati per persone senza fissa dimora è incompatibile con il tipo di autorizzazione richiesta;

che indispensabile requisito per ottenere il titolo di soggiorno di cui si tratta è altresì un alloggio idoneo, come richiesto dall’art. 9, d.lgs. 286/1998 e dall’art. 16 d.p.r. 394/1999 come modificato dal d.p.r. 334/2004, ed una residenza certa senza la quale non è possibile neanche identificare l’ufficio territoriale competente per il rilascio del titolo di soggiorno;

che non si ravvisa alcuna incongruenza nell’operato dell’Amministrazione la quale ha solo voluto dare al ricorrente una ulteriore opportunità di comprovare la sussistenza del requisito mancante, semmai appare contraddittoria la dimora dichiarata e l’iscrizione all’anagrafe presso indirizzo virtuale;

che è onere del richiedente il titolo di soggiorno provare mediante documenti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge;

che il ricorrente non ha provato in questa sede il possesso dei requisiti per il permesso del cui aggiornamento si tratta;

che non avrebbe potuto essere legittimamente rilasciato detto permesso a chi fosse stato privo di alloggio idoneo e di residenza certa, presupposti che costituiscono prerequisiti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 9 T.U. Imm., peraltro richiesti anche per permessi temporanei di breve durata come quelli per lavoro stagionale ai sensi dell'art. 35 d.p.r. 394/99;

che il contratto di locazione depositato non risulta intestato al ricorrente né lo stesso fornisce elementi di prova di avere nel suddetto immobile la propria dimora, né che si tratti di alloggio idoneo;

che la previsione di cui all'art. 17 del d.p.r. 394/99 che recita "la carta di soggiorno è a tempo indeterminato" è stata soppressa dall'art. 16 del d.p.r. 334/2004;

che è lo stesso potenziale datore di lavoro ad affermare che il documento di soggiorno risulterebbe scaduto alla data del 7 giugno 2019 e che, secondo la prospettazione attorea sarebbe questa la causa della mancata assunzione benché si legga nella stessa corrispondenza che la scrivente non avrebbe mai assunto alcun impegno di assunzione nei riguardi del ricorrente;

che un eventuale possibile e futuro rapporto di lavoro nulla cambia in ordine alla mancanza dei requisiti per l'avvenuto rilascio, a suo tempo, di una Carta di soggiorno (reddito minimo, alloggio idoneo);

che la lettera del potenziale datore di lavoro reca una data successiva a quella del gravato provvedimento confermando che a quest'ultima data il ricorrente non può neanche provare la sussistenza di una prospettiva lavorativa;

che, conclusivamente, il provvedimento gravato risulta scevro dalle dedotte censure con conseguente reiezione del ricorso e della domanda risarcitoria attesa la legittimità del diniego gravato e spese compensate attesa la condizione reddituale del ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sulla domanda risarcitoria, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Consigliere